

Il G.E., sciogliendo la riserva,

OSSERVA

Umberto ha proposto opposizione all'esecuzione immobiliare intrapresa ai suoi danni da SPV S.r.l. e, per essa, da Prelios Credit Servicing S.p.A., rappresentata da Prelios Credit Solutions S.p.A., quale cessionaria di crediti della Banca Popolare di Ancona, poi fusa per incorporazione in Banca S.p.A. Il credito posto a base del precetto e, poi, del pignoramento da parte di SPV S.r.l. nasce da un decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Ancona ingiunse al quale fideiussore di S.r.l., il pagamento di € 270.242,00.

L'opposizione del si basa su due motivi: la mancata dimostrazione, da parte di SPV S.r.l., della propria legittimazione attiva; l'impignorabilità, in ogni caso, del bene aggredito dalla creditrice, dal momento che lo stesso era stato costituito in fondo patrimoniale ben prima dell'avvio dell'azione esecutiva e dello stesso sorgere del credito.

SPV S.r.l. si è costituita per il tramite della propria rappresentante Prelios Credit Servicing S.p.A., quest'ultima rappresentata da Prelios Credit Solutions S.p.A., contestando entrambi i motivi di opposizione e producendo al riguardo documentazione.

Ad avviso di questo G.E., tenuto conto della cognizione solo sommaria propria di questa fase, è opportuno sospendere l'esecuzione, ricorrendo gravi motivi sotto entrambi i profili.

Sotto il primo profilo (la legittimazione di in questa fase la precedente ha prodotto la G.U. n. 86 del 26.7.2018 riportante l'avviso di cessione in blocco dei crediti già facenti capo ad Banca *"derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991"*, con la precisazione che i

“crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto debitore ceduto e il codice identificativo linea ceduta (con indicazione della categoria del rapporto, filiale e numero rapporto).

Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet [https://www.italia.it/pagine/cartolarizzazioni-](https://www.italia.it/pagine/cartolarizzazioni-Banca.aspx)

Banca.aspx fino alla loro estinzione”.

La odierna opposta ha, poi, depositato in atti i codici identificativi delle posizioni cedute da Banca nonché una scheda interna, denominata “check list di cessione” (prodotta sotto la denominazione di *Stralcio Portafoglio* da cui risulta il codice identificativo del rapporto in sofferenza della Banca, garantito dalla fideiussione del

Ma, a ben vedere, a parte la G.U., ed in assenza del contratto di cessione, i rimanenti sono documenti solo interni al creditore cedente, senza alcuna certezza di una preventiva comunicazione al debitore ceduto ed al suo fideiussore del codice identificativo del loro rapporto che potesse consentire, poi, la verifica (se del caso sul citato sito internet) della corrispondenza di quel codice identificativo con quelli riferiti ai rapporti ceduti. Dunque, che effettivamente quel codice identifichi il rapporto tra Banca e la

discende unicamente dalla citata cartula, priva di qualsiasi autenticità e che – almeno allo stato – non v'è prova sia mai stata comunicata alla debitrice principale ed ai suoi fideiussori. In definitiva, con tali modalità ben poco probanti potrebbe essere assegnato qualsiasi codice a qualunque debitore di Banca per giustificare la legittimazione della cessionaria ad agire nei suoi confronti.

In secondo luogo, ad avviso di questo giudice pare non destituita di fondamento anche la contestazione in ordine alla pignorabilità del bene.

E' documentato che in data 24.07.1991 venne trascritto l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, poi annotato a margine dell'atto di matrimonio del debitore in data 2.04.1992, mentre le

fideiussioni da cui scaturisce il debito dell'esecutato vennero concesse nel 2005 e nel 2012.

Ebbene, è vero che è il debitore opponente a dover dimostrare, oltre alla regolare costituzione del fondo e alla sua opponibilità al creditore precedente, che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; ed è del pari vero che la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia non può desumersi dall'astratta considerazione della tipologia di atto (la fideiussione nei confronti di una società) in sé e per considerato (cfr. Cass. sez. I, 25/10/2021, n. 29983).

E, tuttavia, la prova della non inerenza dei debiti ai bisogni della famiglia può essere desunta anche da presunzioni semplici; e i debiti assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o professionale, *“non assolvono di norma a tali bisogni”*, fatta salva *“la prova che siano eccezionalmente destinati a soddisfarli in via diretta ed immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto”* (Cassazione civile sez. III, 08/02/2021, n.2904). Ebbene, se non è in contestazione che il

fosse socio della S.r.l., non v'è – allo stato – alcuna prova che egli ne fosse anche l'amministratore, e che, dunque, come sostenuto dall'opposta, provvedesse ai bisogni della propria famiglia attraverso i guadagni che gli derivavano proprio dalla attività della società che, dunque, costituivano il mezzo di sostentamento familiare.

In tale situazione, pare opportuno sospendere l'esecuzione intrapresa da SPV S.r.l. nei confronti di Umberto

L'accoglimento dell'opposizione implica la condanna dell'opposta al pagamento delle spese della fase, liquidate secondo i parametri del d.m. 55/2014 relativo ai procedimenti cautelari, tenuto conto delle attività difensive effettivamente svolte.

Va fissato termine per l'instaurazione del giudizio di merito.

P.Q.M.

Il G.E. in accoglimento dell'opposizione sospende l'esecuzione immobiliare r.g.e. 149/2022 promossa da SPV S.r.l. contro Umberto

condanna SPV S.r.l. al pagamento delle spese della presente fase in favore di Umberto liquidate in complessivi € 4.111,25, di cui € 3.575,00 per compensi ed € 536,25 per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge; fissa per l'eventuale instaurazione del giudizio di merito il termine perentorio di 120 gg., previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. ridotti alla metà.

Si dia avviso della presente ordinanza al custode ed all'esperto stimatore.

Si comunichi.

Napoli, 18 ottobre 2022

Il G.E.
Giulio Cataldi
Firma digitale